03-FEB-2023
da pag. 29 / foglio 1

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Altro caso: contribuente non ancora costituitosi in giudizio col deposito del ricorso in Cgt

06901 06901

Chiusura liti senza lo sconto

Ad esempio se nell'ultima sentenza il fisco vince al 100%

DI ANDREA BONGI

Chiusura delle liti con il fisco solo con il 100 per cento del valore. Sono due le situazioni nelle quali il contribuente, per poter beneficiare dei vantaggi concessi dalla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dalla legge di bilancio 2023, dovrà procedere al pagamento integrale del valore della causa tributaria. La prima è quella nella quale l'unica o ultima sentenza depositata al 1° gennaio 2023, sia risultata integralmente vincitrice l'Agenzia delle entrate. La seconda riguarda invece il caso del contribuente che, sempre alla data del 1° gennaio 2023, ha notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate (o delle Dogane o dei Monopoli) ma non si è ancora costituito in giudizio con il deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita.Queste due situazioni sono espressamente elencate nella circolare n. 2/e del 27 gennaio scorso con la quale, l'Agenzia delle entrate, ha fatto il punto delle varie definizioni agevolate che vanno sotto il nome di "tregua fiscale", contenute nella legge n.197 del 29 dicembre 2022.L'interpretazione fornita dalle Entrate delle disposizioni che individuano il valore della lite oggetto di definizione agevolata contenute nei commi da 186 a 191 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, è assolutamente conforme alla lettera normativa.Le due situazioni sopra esposte trovano peraltro identificazione comune nel modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, approvato con il provvedimento direttoriale di ieri, tramite il codice 1 da inserire nella apposita casella relativa alle modalità di definizione.Nello specifico, secondo la circolare in commento, il suddetto comma 186 prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100 per cento del valore della controversia nei casi in cui: l'Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023 e in quelli nei quali il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all'Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.Entrambe le situazioni in oggetto fanno perno sulla data di riferimento del 1° gennaio 2023 che diventa un vero e proprio spartiacque ai fini della determinazione degli importi da pagare per definire, in maniera agevolata, la lite pendente.A tale data la legge di bilancio "cristallizza" lo stato del contenzioso tributario in essere, rendendo del tutto ininfluenti, almeno ai fini della determinazione degli importi da corrispondere, le successive vicende che possono interessare il giudizio.Ecco che in questo senso, l'aver notificato alla controparte il ricorso in primo grado alla data del 1° gennaio 2023, costituisce la condizione di accesso alla definizione agevolata della lite ma non consente di beneficiare della riduzione al 90 per cento del valore della stessa perché il comma 187 condiziona tale beneficio al "...ricorso pendente iscritto in primo grado". Il ricorso notificato alla controparte, ma non ancora iscritto presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, non può dunque beneficiare della riduzione del 10% del valore della lite, ma può essere definito soltanto con il pagamento del 100% del valore della stessa.Stessa situazione è costituita da quella nella quale, sempre al 1° gennaio 2023, risulta "depositata", l'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare che ha visto soccombere integralmente il contribuente. Attenzione: la circolare, correttamente, parla di sentenza depositata alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, rifacendosi al tenore letterale del comma 188, per cui la sentenza emessa prima del 1° gennaio ma depositata successivamente a tale data, non deve essere presa in considerazione ai fini del computo dell'importo da corrispondere per la chiusura agevolata della lite stessa.Le considerazioni sopra esposte valgono, ovviamente, anche per le ipotesi in cui la sentenza sia totalmente favorevole al contribuente o contenga una soccombenza ripartita fra il contribuente e l'ufficio (casistica più frequente). Anche in tali ipotesi ciò che conta è il deposito della sentenza alla data del 1° gennaio 2023 a nulla rilevando la sola emissione prima di tale data e, per contro, il deposito successivo a tale data.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1619

Superficie 42 %